

Allegato "B" al n. 24878/13351 di repertorio

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi del Codice Civile e del D Lgs 117/17 è costituita l'associazione di promozione sociale

SOCIETA' DEL QUARTETTO DI MILANO - APS

E' consentito l'uso della denominazione abbreviata **“SOCIETA' DEL QUARTETTO - APS”**.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in via Durini n. 24.

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Milano è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica di statuto.

ART. 3 - SCOPO

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività in genere per promuovere, incoraggiare e diffondere la conoscenza della musica classica.

L'associazione svolge in via principale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di cui all'art 5, c 1, lett i, del Codice del terzo settore, ed in particolare intende:

- organizzare attività concertistica;
- promuovere giovani talenti nel settore musicale;
- sostenere ed organizzare iniziative che promuovano la conoscenza della musica.

I concerti e le altre iniziative possono essere organizzati dall'Associazione direttamente o in collaborazione con altri enti, persone ed istituzioni, pubblici e privati.

L'associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse dell'associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all'art 8, c 2, D Lgs 117/17.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio per lo svolgimento dell'attività è costituito inizialmente dall'importo di Euro 60.000,00.

Il patrimonio potrà essere incrementato da qualsiasi altra entrata destinata a patrimonio.

Spetta al Consiglio Direttivo di decidere gli eventuali investimenti del patrimonio.

ART. 6 – SOCI

6.1. Soci dell'Associazione sono le persone e gli enti che vi aderiscono versando la quota associativa annuale o pluriennale, periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo. Il

Consiglio Direttivo può determinare diverse categorie di soci nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

I Soci hanno uguali diritti verso l'Associazione, indipendentemente dalle categorie cui appartengono. I Soci sono domiciliati nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in una successiva loro comunicazione scritta ricevuta dall'Associazione. Gli enti associati APS devono essere in numero almeno doppio rispetto agli altri enti associati. Non sono ammesse adesioni che prevedano la partecipazione temporanea all'associazione.

6.2. Si perde la qualità di Socio:

- a) per decesso;
- b) per aver mancato al pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio;
- c) per dimissioni comunicate con lettera spedita per raccomandata AR o via PEC o posta elettronica con conferma di ricevimento, che avranno effetto allo scadere dell'anno sociale in corso, purché comunicate entro il 30 settembre dell'anno stesso;
- d) per esclusione deliberata dal Consiglio in seguito ad azioni disonorevoli del Socio ovvero per altri gravi motivi. Il Socio escluso può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'esclusione si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della sua successiva convocazione.

6.3. La quota associativa è intrasmissibile anche per causa di morte e non può essere rivalutata. I Soci non hanno, neppure dal momento in cui non fanno più parte dell'Associazione, alcun diritto sui beni dell'Associazione.

6.4. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, alle condizioni eventualmente previste di volta in volta;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

In relazione al diritto di consultazione dei libri associativi, il socio può richiedere a proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantirgli la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

6.5. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

7- ALBO D'ORO

7.1 L'Albo d'Oro comprende:

- a) le persone che hanno dato un contributo sostanziale alla vita della Società del Quartetto alla realizzazione degli scopi statutari;

- b) i musicisti e le personalità del mondo della cultura nazionale ed internazionale che hanno contribuito al prestigio della Società del Quartetto e alla sua opera di diffusione della musica classica.

7.2 L'inserimento nell'Albo d'Oro e la cancellazione dallo stesso sono deliberate dal consiglio direttivo.

ART. 8- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 9 - ASSEMBLEA

9.1. L'assemblea è costituita dai Soci.

I Soci di tutte le categorie individuate dal Consiglio Direttivo, purché maggiorenni, possono intervenire in assemblea solo se in regola col versamento della quota associativa annuale.

Ogni Socio può farsi rappresentare in assemblea da altro Socio, conferendogli delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta meno di 500 soci, sino ad un massimo di 5 associati se l'associazione al momento dell'assemblea conta almeno 500 soci.

9.2. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, delibera sul rendiconto economico e finanziario dell'esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9.3. L'assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo e comunque quando ne sia fatta richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno proposto, da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione è fatta con avviso spedito per posta, o tramite agenzia di recapito, o per fax o posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea ovvero pubblicato sul giornale dell'Associazione spedito ai Soci nel predetto termine.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, che può essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

9.4. L'assemblea, salvo quanto di seguito previsto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di parteciparvi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti; le delibere sono sempre prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci intervenuti, salvo quanto appresso; le deliberazioni di modifica dello statuto, in deroga all'art. 21, 2° comma c.c. del D.Lgs 117/2017, sono prese col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti;

la deliberazione di scioglimento dell'associazione è presa col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

9.5. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza o assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere da più anni in carica.

Il presidente dell'assemblea designa il segretario dell'assemblea, che nel caso di assemblea straordinaria, è un notaio.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo da sei a quindici Soci, in regola col versamento della quota associativa e maggiorenni, nominati dall'assemblea, che ne determinerà il numero.

I Consiglieri sono nominati per un periodo di tre anni (salvo quanto previsto al successivo art. 10.2), restano in carica sino alla assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno di nomina e possono essere rieletti.

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno.

In caso di elezioni generali, i Consiglieri sono nominati per un terzo per un anno, per un terzo per due anni e per un terzo per tre anni, e le rispettive scadenze sono determinate a sorteggio.

10.2. Nel caso venga meno, per dimissioni od altra causa un consigliere, deve essere convocata l'assemblea per la sua sostituzione. Il consigliere così nominato dall'assemblea resta in carica per la durata residua della carica del consigliere da lui sostituito.

Nel caso tuttavia venga meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero consiglio.

10.3. I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre consecutive riunioni consiliari decadono dall'incarico.

Il venir meno della qualità di Socio dell'Associazione determina la decadenza da Consigliere.

10.4. L'incarico di Consigliere è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

10.5. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.”

ART. 11 - POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione senza eccezione di sorta per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 3 e per ogni attività patrimoniale e finanziaria.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il Presidente ed il Vice Presidente e può nominare un segretario.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Non possono formare oggetto di delega i poteri di ammettere i Soci, di determinare le quote associative, di formare i regolamenti dell'attività dell'associazione e il rendiconto di esercizio o di disporre di beni immobili e diritti immobiliari.

Il Consiglio può nominare comitati d'onore e può istituire comitati consultivi, commissioni organizzatrici o di studio, stabilendone funzioni ed attribuzioni, e può attribuire, con adeguata motivazione, ai Presidenti e ai Consiglieri che abbiano cessato l'incarico, rispettivamente la qualifica di Presidente o Consigliere “Onorario”, a vita col diritto, ma non l'obbligo, di partecipare alle riunioni del Consiglio, senza essere considerati ai fini della validità della costituzione delle riunioni e senza diritto di voto.

ART. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia richiesto per iscritto da almeno tre consiglieri con indicazione dell'ordine del giorno proposto.

La convocazione è fatta con lettera contenente l'ordine del giorno spedita, anche per fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso ne sia ritenuta l'urgenza, con telegramma o telefax spedito almeno il giorno prima.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, o in mancanza, da altro consigliere designato dal Consiglio.

La partecipazione alle riunioni del consiglio può avvenire anche in audio o videoconferenza o altro mezzo di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e dagli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, e che di tutto ciò sia dato atto nel relativo verbale. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le deliberazioni constano da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i consiglieri in carica.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la rappresentanza e la firma dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare anche procuratori e mandatari negoziali e alle liti.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai membri.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, entrate da attività

di interesse generale, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 100mila euro.

L'associazione deve redigere e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, qualora le entrate dell'associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino 1 milione di euro.

ART. 16- VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE DEVOLUZIONE DEL FONDO COMUNE

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 - RINVIO

Per quanto qui non previsto, si applicano il codice civile e il D Lgs 117/17.

F.to Marco Bisceglia

F.to LUCA BARASSI notaio

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dottor **LUCA BARASSI**, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al giorno 8 aprile 2024 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Milano, viale Bianca Maria n. 24, dieci novembre duemilaventidue

File firmato digitalmente dal Notaio Luca Barassi